



COMUNE DI BORGOSATOLLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Servizi alla Persona

C.A.P. 25010 - Tel. 0302507209 - Fax 0302701213

(CE/RegContr1.doc)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI A SOCIETA' SPORTIVE.

approvato con D.C.C. n.19 del 28/06/2000

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione delle richieste di contributi economici da parte delle società sportive operanti nel comune di Borgosatollo, nonché i criteri di quantificazione degli stessi, conformemente a quanto previsto dal vigente “*Regolamento di disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, Enti ed Associazioni e concessione in uso di strutture per attività sportive, ricreative e del tempo libero*” (deliberazione del CC. N. 36/1992).
2. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani. Sono considerati “sostegni” non solo gli interventi di natura economica ma anche le concessioni di impianti, strutture, attrezzature e altre agevolazioni offerte dal Comune.

Articolo 2 – Associazioni e società ammissibili

1. La concessione dei contributi può essere disposta dall'Amministrazione a favore di associazioni e società sportive che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

Articolo 3 – Contenuto della richiesta

1. Le istanze devono essere redatte su moduli conformi all'allegato C) al regolamento approvato con del. C.C. n° 36/1992. Il responsabile dell'Area competente determina con specifico atto gli importi da assegnare ai soggetti richiedenti, quantificati sulla base dei criteri fissati dal presente Regolamento in rapporto alle risorse disponibili in bilancio.
2. Le società che possono usufruire del contributo comunale devono svolgere la propria attività nel Comune di Borgosatollo, quindi le manifestazioni devono essere svolte in questo Comune e le attività devono essere rivolte, anche solo in parte, ai residenti.
3. L'istanza di richiesta deve essere corredata da:
 - relazione sintetica delle attività svolte nel precedente anno sportivo;

- programma sintetico delle attività preventivate nel successivo anno sportivo;
 - elenco degli atleti, con le modalità indicate ai successivi punti 6 e 7 del presente articolo;
 - entrate relative alle attività non agonistiche che si intendono sottoporre a specifico accordo ai fini della ripartizione del fondo di cui al successivo art. 4 punto d).
4. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per il funzionamento della Società o Associazione. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.
 5. Si ritiene opportuno favorire, attraverso i contributi ordinari, il settore giovanile. Pertanto le Società sportive dovranno rendicontare anche i bambini frequentanti, anche se non tesserati, fino agli 8 anni compresi.
 6. L'individuazione precisa del numero di utenti indicati nella ripartizione di cui alla lettera a) del punto 4 del successivo art. 4 avverrà attraverso la presentazione da parte del richiedente di un specifico elenco nominativo sottoscritto dal Presidente o dal Responsabile con apposta in calce la dichiarazione che i dati corrispondono al vero.
 7. L'individuazione precisa degli atleti indicati nella ripartizione b) e c) del punto 4 del successivo art. 4 avverrà attraverso la presentazione, all'atto della domanda, dell'elenco degli stessi (riportante cognome, nome, data di nascita e residenza, sottoscritto dal Presidente o dal Responsabile) corredato dalle fotocopie dei relativi cartellini.

Articolo 4 – Criteri per le assegnazioni

1. Nella determinazione della entità del contributo da assegnare verrà tenuto in debita considerazione il fatto che alcune Società Sportive utilizzano gratuitamente, o a tariffe agevolate, impianti o strutture comunali per lo svolgimento della propria attività, in quanto ciò costituisce di per sé una agevolazione suscettibile di valutazione economica.
2. A tal fine l'Amministrazione provvede a quantificare economicamente in via presuntiva il valore dei vantaggi che comporta l'uso delle varie strutture, depurandoli dalle eventuali controprestazioni fornite dagli utilizzatori.
3. Il contributo annuale, quale aiuto al funzionamento di ogni singola Società sportiva, deve essere necessariamente subordinato al fatto che la stessa società svolga una attività gratuita, ossia i tesserati non debbano pagare rette mensili fisse, ma eventualmente solo "una tantum" quale copertura spese (es: fornitura magliette, tute, attrezzi, assicurazioni, ecc...).
4. La somma messa a disposizione dalla Amministrazione comunale viene così ripartita:
 - a) 30% per attività sportive di società senza fine di lucro, rivolte a **bambini non tesserati** (fino agli 8 anni compresi);
 - b) 27,5% per attività sportive di società senza fine di lucro, rivolte ad atleti tesserati **under 16**;
 - c) 27,5% per attività sportive di società senza fine di lucro, rivolte ad atleti tesserati **over 16**;
 - d) 15% a disposizione dell'Amministrazione Comunale per il sostegno di attività sportive svolte da **società aventi fine di lucro**, disponibili a sottoscrivere

specifico accordo per l'utilizzo del contributo a riduzione delle tariffe applicate agli utenti.

5. All'interno delle singole ripartizioni indicate con le lettere a), b) e c), la suddivisione dei contributi tra le varie società o associazioni avviene nel seguente modo:
somma disponibile : numero complessivo degli atleti aventi le caratteristiche richieste x numero di atleti di ogni singola società o associazione;
6. Una volta determinati gli importi spettanti a tutte le società ed Associazioni sportive, si procederà alla detrazione dagli stessi degli importi derivanti dall'uso di strutture o attrezzature, così come definiti sulla base dei criteri indicati al precedente punto 2 del presente articolo.

Articolo 5 – Verifica delle richieste

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare i dati presentati dalle società, in particolare quelli relativi al numero degli atleti e, in presenza di dati non corrispondenti alla realtà, potrà rettificarli, nei casi di errori materiali o involontari, ovvero escludere dai benefici di cui al presente regolamento la società responsabile nei casi di evidente mala fede. L'esclusione dai benefici potrà altresì avvenire in caso di mancata e immotivata presentazione entro i tempi prescritti dei documenti richiesti.

Articolo 6 – Norma finale

1. Le società o associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenute a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.